

STATUTO

Associazione Sportiva Dilettantistica IL SALOTTINO APS

COSTITUZIONE E SCOPI.

Art. 1. È costituita nel rispetto del D.lgs. n.117/2017, del Codice Civile e del D.lgs. 36/21 l'ente del terzo settore denominato "Associazione Sportiva Dilettantistica Il Salottino APS" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione aderisce ad A.S.I., Ente iscritto al registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, Rete Associativa del Terzo Settore Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal CIP, Ente con finalità Assistenziali e Morali riconosciuto dal Ministero dell'Interno, Ente riconosciuto dal Ministero della Solidarietà Sociale, Ente aderente al Forum Nazionale III Settore, Ente Associato ISCA (International Sport and Culture Association), Ente iscritto al Registro Ministero pari opportunità per la lotta alle discriminazioni, Ente iscritto al Registro Nazionale del Servizio Civile Volontariato, accettandone lo statuto e ne adotta la tessera nazionale quale tessera del sodalizio. L'acronimo APS o la denominazione Associazione di Promozione Sociale potrà essere inserito e utilizzato nella denominazione, spendibile e utilizzabile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione accetta di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del CONI, delle Federazioni Sportive Internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle discipline associate, cui dovesse aderire, e dell'Ente di Promozione Sportiva cui aderisce.

L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione e dell'Ente di Promozione Sportiva dovessero

adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità Federali o gli organi dell'Ente di Promozione Sportiva dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinente all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e dell'Ente di Promozione Sportiva nella parte relativa all'organizzazione e/o alla gestione delle società affiliate.

L'Associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nelle assemblee federali e dell'Ente di Promozione Sportiva. Si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni, Eps o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021. L'Associazione intende conseguire il riconoscimento a fini sportivi e l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport.

L'Associazione ha durata illimitata; la Stessa, comunque, non potrà sciogliersi prima che le delibere da Essa assunte non siano state totalmente estinte.

L'Associazione ha sede legale in Due Carrare (PD) – Via Mezzavia n° 1.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, fatti salvi gli obblighi di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2. L'Associazione ha carattere volontario ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tese a promuovere attività sportive dilettantistiche, ludiche, ricreative e culturali, discipline e attività motorie, discipline del tempo libero, idonee a favorire l'educazione fisica, il benessere del corpo e della mente dell'individuo e lo sviluppo delle abilità e potenzialità della persona al fine di migliorare la qualità della vita e del tempo libero.

L'Associazione, al fine di una politica di sostegno, di apporto, di creazione e di diffusione delle discipline di cui si occupa, potrà costituire anche con terzi nuove associazioni con caratteristiche analoghe a quelle precedentemente richiamate; potrà attivarsi con autorità, enti locali e nazionali, aziende, privati e terzi, onde ottenere il riconoscimento e la valorizzazione della sua attività.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e di personale retribuito nei limiti di cui all'art.36 del D.lgs.117/2017, comprendono le seguenti attività di interesse generale previste dall'art.5 del Codice del Terzo Settore:

- 1) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al predetto articolo.
- 2) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche e di utilità sociale, tese alla promozione dello sport dilettantistico per favorire l'espressione o il miglioramento della forma fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, potrà svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività, comunque implementabili nel tempo:

❖ **ATTIVITA' SPORTIVE:**

- Biliardo Sportivo Boccette.
- Biliardo Sportivo Stecca.

- Bridge.
- Dama variante Internazionale.
- Dama variante Italiana.
- Freccette Soft Dart.
- Freccette Steel Dart.
- Scacchi.

❖ ATTIVITA' LUDICHE e RICREATIVE:

- Burraco.
- Calcio Balilla.
- Giochi da Tavolo.
- Giochi di Carte leciti.
- Giochi di Società.
- Poker Sportivo Texas Hold'em e Varianti lecite.
- Skill Games (giochi di abilità).

❖ ATTIVITA' CULTURALI e FORMATIVE:

- Corsi di avviamento e di perfezionamento delle pratiche di gioco, incontri, rassegne, workshop e laboratori per lo sviluppo e la promulgazione di tutte le attività, soprattutto quelle rivolte alla divulgazione e allo sviluppo delle abilità e potenzialità della mente e al miglioramento della qualità della vita e del tempo libero.
- Partecipazione a fiere, eventi e rassegne inerenti le attività istituzionali.

❖ ATTIVITA' EDITORIALE:

- Pubblicazione di una rivista notiziario; pubblicazione di raccolte, testi e studi in materie inerenti l'attività e le finalità istituzionali dell'Associazione.



❖ **ATTIVITA' SOCIALE:**

- Iniziative di solidarietà e inclusione a favore di persone svantaggiate che vivono in un contesto di emarginazione sociale o in condizioni di fragilità personale o sociale e di contrasto alla povertà educativa.
- Partecipazione e organizzazione di campagne di sensibilizzazione e progetti socio educativi e formativi, finanziati da enti pubblici e privati per realizzare azioni concrete ed efficaci nell'attuazione delle attività di interesse generale previste dal presente Statuto.

L'Associazione potrà inoltre, anche eventualmente in collaborazione con enti pubblici ed enti simili, associazioni di categoria, aziende, privati e terzi:

- Organizzare tornei, manifestazioni e rassegne di attività sportive, ludiche e ricreative, anche competitive, legate in particolare agli sport della mente, ai giochi leciti di carte e ai giochi di abilità in genere (c.d. skill games), finalizzati alla socializzazione e all'integrazione degli associati e al potenziamento delle abilità logiche, psicologiche e intellettive della persona attraverso il gioco.
- Stipulare convenzioni e conferimento di incarichi di natura professionale nei limiti di cui all'art.36 del Codice del Terzo Settore necessari ad assicurare servizi ai soci e realizzare le attività istituzionali.
- Gestire ed organizzare attività sportive dilettantistiche nelle discipline individuate dalle delibere del C.N. CONI e dal Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, con particolare riferimento, ma non in via esaustiva, alle discipline del Biliardo, della Dama, delle Freccette e degli Scacchi, così come regolamentate dagli organismi affilianti, idonee a favorire l'espressione o il miglioramento della forma fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli negli sport di abilità e in ogni altra disciplina

ammissibile all'iscrizione al registro, comprendendo sia pratica sportiva, che attività formativa, che attività didattica.

- Promuovere la gestione, lo sviluppo e la più ampia diffusione dell'attività sportiva, sia teorica sia pratica, sia a scopo amatoriale sia a scopo agonistico e competitivo.
- Organizzare corsi, lezioni, allenamenti, gare, competizioni e manifestazioni per aumentare il livello di preparazione degli associati.
- Partecipare con squadre di atleti e/o atleti singoli alle manifestazioni e competizioni indette dagli organismi affilianti, nonché dagli organismi sportivi internazionali.
- Partecipare a stage, centri studi, osservatori, centri estivi, centri di avviamento allo sport e attività didattiche in genere per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive o la partecipazione agli stessi.
- Svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature abilitate al perseguimento delle attività associative.
- Intrattenere rapporti con Istituti di Credito.

L'Associazione potrà inoltre esercitare a norma dell'art.6 del Codice del terzo Settore – e in relazione alle attività sportive dilettantistiche in relazione all'art.9 d.lgs. 36/21 – **attività diverse** da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti di legge. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di **raccolta fondi**, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività lecita e conforme agli scopi del sodalizio inclusa a titolo esemplificativo la promozione, l'organizzazione e la gestione di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore; la partecipazione a bandi

destinati agli enti del terzo settore; la possibilità di richiedere e ricevere contributi, agevolazioni e sponsorizzazioni per l'acquisto o l'utilizzo di attrezzature, beni mobili e immobili per lo svolgimento e la realizzazione delle attività e finalità statutarie; la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati finalizzate alla realizzazione delle attività istituzionali anche a scopo di autofinanziamento.

L'Associazione inoltre, in via complementare rispetto alle attività istituzionali, potrà svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati e familiari in conformità alle leggi vigenti.

L'Associazione potrà svolgere anche attività commerciale e di autofinanziamento in conformità alle leggi vigenti.

Art. 3. Sono compiti dell'Associazione:

- a) Promuovere attività di utilità sociale per la diffusione delle attività culturali, ricreative, sportive e motorie, finalizzate al benessere psicofisico e allo sviluppo della abilità e potenzialità della persona.
- b) Promuovere l'impiego del tempo libero attraverso iniziative formative, culturali, ricreative, sportive, di volontariato e solidarietà, anche al fine di contribuire alla elevazione civica e sociale degli associati.
- c) Realizzare ogni iniziativa utile a propagandare e diffondere le attività istituzionali; favorire i contatti fra gli associati; promuovere forme consortili e di collaborazione con altri enti o associazioni democratiche che condividano i principi e gli scopi dell'associazione; aderire ad associazioni, enti, federazioni che condividano e perseguano le stesse finalità dell'Associazione.

AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI.

Art. 4. Il numero dei soci è illimitato, non inferiore a sette; all'Associazione possono aderire le persone fisiche che – senza distinzione di sesso, lingua, razza, religione o credo politico – si riconoscano nei principi della stessa, condividano le finalità e gli

scopi associativi e si impegnino a realizzare le attività di interesse generale. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto dalle norme di legge, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio RUNTS e integrare il numero degli associati entro un anno.

Art. 5. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione.

È compito del legale rappresentante dell'Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda. In relazione all'ammissione degli associati non sono ammesse discriminazioni di alcuna natura o limitazioni con riferimento alle condizioni economiche degli stessi, in coerenza con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'accettazione, seguita dall'iscrizione a Libro Soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale – cartacea o in formato digitale o memorizzata sul portale online dell'Associazione – e comporta la qualifica di socio.

Il Libro Soci è tenuto costantemente aggiornato ed è sempre disponibile per consultazione da parte di tutti gli associati.

Gli associati, con la domanda di adesione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo comunica la relativa decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola e questi entro i successivi 20 giorni può chiedere al Consiglio Direttivo di pronunciarsi in via definitiva, alla prima convocazione successiva.

Art. 6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo; è espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo alla qualifica di associato fermo restando in ogni momento il diritto di recesso. Non è ammessa in nessun caso la trasferibilità delle quote associative e dei relativi diritti: la qualifica di associato è unicamente personale, non cedibile né trasferibile.

Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

La quota associativa non è trasferibile né rivalutabile né rimborsabile e non conferisce alcun diritto di partecipazione sul patrimonio sociale.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI.

Art. 7. Agli associati sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri.

Gli associati hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività indette dall'Associazione;
- di elettorato attivo e passivo;
- di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- di esaminare i libri sociali con le modalità e i termini preventivamente determinati dal Consiglio Direttivo;
- di votare in assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci e in regola con il pagamento della quota associativa;
- di denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del Terzo Settore.

Il socio ha il diritto/dovere di partecipare attivamente alla vita associativa; deve astenersi da qualsiasi azione che in qualsiasi modo possa danneggiare gli interessi, l'immagine o il prestigio dell'Associazione e ha il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e la sede sociale secondo le modalità stabilite nel regolamento, a partecipare alle iniziative, attività e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla stessa.

I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dagli organi sociali.

ASSOCIATO VOLONTARIO e ATTIVITA' DI VOLONTARIATO.

Art. 8. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.



CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO.

Art. 9. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) Recesso volontario, quando l'associato presenta una dichiarazione scritta di dimissioni al Consiglio Direttivo.
- b) Decadenza per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa.
- c) Esclusione per grave inottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o per azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o arrechi danni materiali, morali o all'immagine dell'Associazione.
- d) Scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente Statuto.
- e) Decesso.

Il provvedimento di esclusione di cui alla lettera c) del precedente comma 1 è deliberato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo e deve essere motivato. Entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento il socio escluso può appellarsi alla prima Assemblea Ordinaria. L'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla comunicazione della deliberazione definitiva adottata dall'Assemblea.

Il suddetto procedimento non è necessario nel caso di decadenza per morosità ai sensi della lettera b) i cui effetti operano in via automatica.

La perdita della qualifica di socio, da qualsiasi motivo determinata, non conferisce al socio uscente alcun diritto di rimborso del valore della quota stessa o dei contributi versati; né i soci hanno alcun diritto sul patrimonio.

PATRIMONIO e RISORSE ECONOMICHE.

Art. 10. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- Il patrimonio immobiliare dell'Associazione.
- I beni mobili di proprietà dell'Associazione.
- Le entrate delle quote associative, fissate annualmente dall'Assemblea Ordinaria.
- I contributi pubblici e privati.
- I contributi integrativi straordinari, deliberati dall'Assemblea Straordinaria in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle di bilancio ordinario.
- I premi ed i trofei attribuiti e/o vinti dall'Associazione.
- Le donazioni e i lasciti testamentari.
- Le rendite patrimoniali.
- Le attività di raccolta fondi, pubbliche e/o private, effettuate in concomitanza di manifestazioni, feste, celebrazioni, ricorrenze, anniversari e campagna di promozione.
- I rimborsi da convenzioni.

- I proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- Il Fondo Riserva.
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I beni dell'Associazione sono i beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede e può essere consultato dagli associati.

BILANCIO.

Art. 11. Il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre e deve essere presentato all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno. Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico finanziario dell'Associazione.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 12. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ad essa direttamente connessa.

L'eventuale residuo attivo di bilancio annuale (o avanzo di gestione) sarà devoluto nel seguente modo: il 20% al Fondo Riserva, il restante 80% per iniziative di cui al comma precedente.

ORGANI.

Art. 13. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati.
- L'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo).
- Il Presidente.
- L'Organo di Controllo, la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge.
- L'Organo di Revisione, la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge.

ASSEMBLEA.

Art. 14. L'Assemblea degli associati è l'organo collegiale sovrano che, regolarmente costituito, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da esso adottate, in conformità allo Statuto, vincolano anche tutti gli assenti o dissenzienti. È indetta dal Direttivo e convocata dal Presidente, in sessione ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è convocata mediante affissione di avviso presso la sede e presso i locali ove si svolge l'attività statutaria con almeno 15 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare data, luogo, ordine del giorno dell'Assemblea e orario di prima e seconda convocazione.

L'avviso della convocazione dovrà inoltre essere comunicato ai soci mediante una modalità stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo che ne garantisca l'ulteriore conoscenza, quali a puro titolo di esempio: l'invio di lettera semplice, fax, e-mail,

telegramma, sms, firma per presa visione della convocazione affissa, pubblicazione sul web.

Art. 15. Hanno diritto di partecipare alle assemblee i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari.

Ogni socio partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un voto: non sono ammessi plurimi; ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o da un socio legittimamente presente in assemblea e nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza dei presenti. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni e nomina il Segretario dell'Assemblea. L'Assemblea nomina ove necessario uno o più scrutatori.

Di ogni assemblea va redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso è messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile. I suoi compiti sono:

- Eleggere il Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- Procedere alla nomina ed alla revoca delle cariche sociali.
- Approvare le linee generali programmatiche dell'attività associativa per l'anno sociale.
- Deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, sull'attività svolta o da svolgere e su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

- Discutere e deliberare sulle relazioni del Consiglio Direttivo.
- Approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto.
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- Deliberare in seconda istanza sull'esclusione degli associati secondo le previsioni dell'art.9 lett. c).

Art. 16. L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- Tutte le volte il Consiglio Direttivo, o almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio, lo reputi necessario.
- Quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto; l'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Essa delibera sullo scioglimento dell'Associazione, sulle modifiche allo Statuto, sul trasferimento della sede sociale, sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azioni nei loro confronti; su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione.

Art. 17. In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega. In seconda convocazione l'assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo quanto disposto al successivo art.19 per le modifiche statutarie e lo scioglimento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 18. In caso che leggi dello Stato o normative regionali pongano limitazioni alla possibilità di riunioni/incontri fra persone, l'Assemblea potrà tenersi anche in video conferenza, se ciò sarà precisato nell'avviso di convocazione e purché sia possibile identificare l'identità dell'associato che partecipa e che vota. Tale modalità sarà possibile anche in assenza delle limitazioni menzionate al comma precedente, ma in tal caso qualora almeno il dieci per cento dei soci si oppongano, l'Assemblea dovrà tenersi di persona. L'opposizione dovrà essere comunicata con raccomandata, telegramma o PEC inviato all'Associazione entro due giorni dal ricevimento della convocazione o almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Con le stesse modalità di convocazione utilizzate per l'Assemblea, si dovrà comunicare tempestivamente la diversa modalità dell'Assemblea a seguito dell'opposizione alla video conferenza.

Art. 19. L'Assemblea Straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è di fatto l'Organo di Amministrazione che governa l'Associazione ed opera in attuazione ed ottemperanza delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di Amministrazione è composto da numero variabile da 3 a 7 membri, purché in numero dispari, eletti dall'Assemblea Ordinaria tra le persone fisiche associate. Dura in carica per quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario compongono la Presidenza.

In caso di morte, decadenza, dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, si procede all'elezione suppletiva dei componenti mancanti se inferiore ad un terzo dei componenti; i nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri rimasti in carica. Negli altri casi si procede al rinnovo dell'intero Organo Direttivo. In caso di morte, mancanza o decadenza del Presidente il consiglio nomina nel suo seno un nuovo Presidente che provvederà alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei componenti mancanti o al rinnovo dell'intero organo, nonché alla ratifica di tale nomina.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni quattro mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vicepresidente.

Le deliberazioni devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- Rappresentare l'Associazione nel territorio.
- Amministrare l'Associazione.
- Attuare le deliberazioni dell'Assemblea.
- Predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale; sottoporli all'approvazione dell'Assemblea e curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio.
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.
- Curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza.
- Supervisionare gli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt.
- Disciplinare l'ammissione degli associati.
- Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati, anche mediante delega ad un componente del Consiglio.
- Deliberare sull'esclusione degli associati secondo le previsioni dell'art.9 lett. c).
- Deliberare sui criteri e le modalità di rimborso spese ai volontari.
- Determinare modalità e termini per l'esercizio del diritto di esame dei libri sociali riconosciuto agli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati, atti a facilitare lo svolgimento della politica associativa; detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

PRESIDENTE.

Art. 23. Il Presidente è eletto nel suo seno dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, ha la firma e la rappresentanza sociale. Il presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ORGANO DI CONTROLLO.

Art. 24. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

Art. 25. L'organo di Revisione Legale dei Conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

LIBRI SOCIALI.

Art. 26. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- 1) Il Libro Soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
- 2) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
- 3) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, e degli altri Organi Sociali, tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.
- 4) Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.

Art. 27. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è devoluto ad altro Ente del Terzo Settore, secondo quanto stabilito dall'art.9 del D.Lgs.117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

È fatto divieto assoluto in qualsiasi caso di distribuire il patrimonio residuo tra gli associati.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

Art. 28. Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, tra gli organi dell'Associazione, tra i componenti degli Organi dell'Associazione sorte nello svolgimento delle attività sportive dilettantistiche sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione alla competenza di un collegio arbitrale costituito secondo l'ordinamento dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione aderisce, o della Federazione cui dovesse aderire, che regoleranno la controversia secondo la procedura arbitrale prevista da tali ordinamenti.

In tutti i casi in cui non fosse possibile comporre il collegio arbitrale secondo le regole dell'Ente di Promozione Sportiva o questo non prevedesse arbitrati applicabili alle associazioni aderenti, e per tutte le controversie insorte in relazione allo svolgimento di attività non riconosciute dall'ordinamento sportivo, si dovrà comporre un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente, il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai primi due e in difetto dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Associazione. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data dell'evento originante la controversia o dalla data in cui la parte ricorrente ne abbia avuto conoscenza, provvedendo alla designazione del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà luogo nel comune ove ha sede l'Associazione e gli arbitri decideranno

ex bono et aequo senza formalità di procedura. La decisione sarà vincolante ed obbligatoria per le parti.

Ogniqualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopradescritta, la procedura arbitrale prevista dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza o della Federazione cui l'associazione dovesse aderire.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 29. Per quanto non contemplato nel presente Statuto, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti. Si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi dell'ordinamento giuridico.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal Consiglio Direttivo.

NORMA TRANSITORIA.

Art. 30. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Esente da bollo in modo assoluto art.27 – bis Allegato B d.p.r. 642/72 __ art.82 D.Lgs. 117/17